

## IVA

### ***Schede telefoniche prepagate: Iva detraibile (parzialmente?) e recupero per il passato***

di **Roberto Curcu**

Seminario di specializzazione

## L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [risoluzione 69/E/2020](#) l'Agenzia delle Entrate, su indicazioni del Ministero delle Finanze, chiarisce che **le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate ai soggetti passivi, con distinta indicazione dell'imposta, direttamente dagli operatori telefonici, sono con Iva detraibile**, e di fatto smentisce l'indicazione fornita nel passato da Direzioni Regionali della stessa Agenzia, allo scopo interpellate, e avallata dalla dottrina pressoché unanime.

Come noto, nella vendita di traffico telefonico mediante schede ricaricabili e mezzi simili, è **applicabile il regime monofase**, con la conseguenza che l'eventuale fattura emessa non deve comunque indicare l'Iva separatamente dal corrispettivo.

**Il regime monofase è quello che può trovare applicazione quando è già conosciuto il prezzo al pubblico di un bene** (ad esempio un prodotto editoriale con impresso il prezzo in copertina), e permette che il pagamento dell'Iva su tale prodotto sia effettuato dal soggetto produttore del bene, rendendo irrilevanti ai fini Iva tutti i passaggi successivi.

Se lo scopo dell'Iva è infatti quello di **tassare il consumatore finale**, con un importo proporzionale al prezzo pagato per l'acquisto del bene o del servizio, tale meccanismo consente di raggiungerlo, senza che i vari soggetti (distributori) che si interpongono tra il produttore e l'utilizzatore finale siano coinvolti nel **meccanismo rivalsa/detrazione tipico dell'imposta**.

**Per l'applicazione di tale regime monofase, lo Stato italiano ha dovuto avvalersi di una deroga**, autorizzata dalle autorità comunitarie.

Sul sito della **Commissione Europea** si precisa, infatti, che il **regime della telefonia, approvato tacitamente ai sensi dell'articolo 27, quarto paragrafo, della Direttiva 388/1977**, è una deroga

all'**articolo 21** della predetta direttiva, cioè alla determinazione del soggetto debitore dell'imposta.

Continuando ad analizzare i principi comunitari, non può che ricordarsi che **il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi inerenti allo svolgimento di una attività economica, è un diritto fondamentale per il funzionamento dell'Iva**, tanto che la sua limitazione può essere introdotta solo previa autorizzazione comunitaria (salvo che non fosse già prevista prima del primo gennaio 1977).

Tra le misure di deroga autorizzate a favore dello Stato italiano, non è mai esistita una deroga in questo senso, e, come detto, il regime della telefonia è una **deroga solo nel suo meccanismo, ma non nel diritto alla detrazione dell'Iva per il soggetto passivo che acquisti il credito telefonico**.

Il problema è: **come è possibile detrarre l'Iva, per un acquisto in regime monofase**, se la stessa non è indicata separatamente in fattura?

Di tale problema doveva esserne evidentemente consapevole il Ministero delle Finanze che, nel redigere il **D.M. 366/2000**, all'[articolo 4](#) dispose che **per le cessioni effettuate "dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio, l'IVA deve essere separatamente esposta in fattura"**. Tale procedura viene infatti comunemente seguita dagli **operatori di telefonia**, i quali **indicano in fattura anche il riferimento all'articolo 74 del Decreto Iva**.

A venti anni dalla sua pubblicazione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di chiedere allo stesso Ministero, redattore del decreto, la sua interpretazione, e la stessa non poteva che essere quella resa nella [risoluzione 69/2020](#), cioè per **un generale principio di detraibilità**.

In particolare, la risoluzione precisa che **è detraibile l'Iva per l'acquisto delle ricariche con il regime monofase effettuate da una azienda che concede il telefono ai propri dipendenti**.

Su tale punto si apre un nuovo fronte problematico, e cioè che l'Iva è detraibile secondo principio di inerenza, e, **qualora dovesse sussistere anche un utilizzo privato nell'uso del telefono e del suo credito da parte del dipendente, l'azienda dovrebbe portarla in detrazione con una percentuale proporzionale a quello che è l'uso aziendale rispetto a quello privato**, oppure, in alternativa, dopo aver eseguito la detrazione integrale, assoggettare ad Iva il **"valore normale" della messa a disposizione del telefono e del relativo credito al lavoratore**, come indicato dall'[articolo 13, comma 3, lettera d\)](#) del Decreto Iva.

**Per quanto riguarda il credito in abbonamento, le aziende spesso optano per la prima soluzione, portando in detrazione l'imposta nella misura del 50%.**

Tale percentuale non è fissata dalla legge, ma, qualora dovesse essere superata, si rende necessaria la **compilazione del rigo VA5 del modello dichiarativo**, il quale, secondo la norma

che di fatto lo istituì, dovrebbe portare all'inserimento del contribuente in una **lista di contribuenti da sottoporre a controlli mirati, circa la correttezza di una detrazione maggiore del 50%.**

Ciò premesso, è evidente che **il principio che vale per la telefonia addebitata con abbonamento, vale anche per la telefonia addebitata su prepagate, con Iva separatamente esposta in fattura:** in sostanza, dovrà essere attentamente valutato **se portare in detrazione l'imposta integralmente, oppure con percentuali inferiori, qualora si ritenga che possa esserci un utilizzo anche privato del telefono e del credito da parte del dipendente.**

Per quanto riguarda il comportamento da adottare per il passato, chi scrive ritiene che non vi siano dubbi per **l'immediata detrazione, nella prima liquidazione utile, di tutte le fatture ricevute nel 2020.**

Per quanto riguarda le fatture ricevute negli anni precedenti, **il recupero dell'Iva non detratta dovrebbe passare invece per la presentazione di una dichiarazione integrativa o per una istanza di rimborso "anomalo".**